

La responsabilità non è solo nostra

Decreto del 2 agosto: un problema è il riferimento alle “specializzazioni” professionali che il quadro ordinamentale non definisce compiutamente



Vale ricordare che la Legge sulla responsabilità sanitaria (Legge 8 marzo 2017) è un grande passo avanti in tema di sicurezza delle cure, gestione del rischio e responsabilità dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche e private. Ma lo è soprattutto per quanto riguarda le garanzie per gli utenti e per i professionisti, bilanciati in un equilibrio (perfettibile) nei procedimenti giudiziari in cui vengono accertate le responsabilità del sanitario e nelle coperture assicurative, dall'obbligo di stipula di una polizza fino alla creazione di un fondo di garanzia per il risarcimento dei danni. Da questa Legge discende il Decreto del 2 agosto che istituisce presso il Ministero della Salute un elenco di enti e società scientifiche che, in presenza di determinati requisiti di ammissione, potranno concorrere ad elaborare raccomandazioni e linee guida che, se osservate dal professionista a giudizio, potranno ridurne o addirittura escluderne la portata risarcitoria. Il Decreto fissa requisiti quali-quantitativi per i soggetti ammissibili all'elenco oltre al termine per l'espletamento delle procedure di ingresso. L'avvio di questo percorso di “accreditamento” è stato pervaso di dubbi, riscontrati in corso d'opera dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, in parte riguardanti i criteri di rappresentatività delle società (quali e quanti professionisti?), minati dall'assenza di parametri di riferimento e di definizioni normative.

Un problema più complesso per i medici veterinari è il riferimento alle “specializzazioni”, “aree” e “settori” professionali che il quadro ordinamentale non definisce compiutamente lasciando aperte le vacatio legis che non potranno essere colmate da una circolare ministeriale. Nella nostra professione, il richiamato Dpr 484/97 rimanda all'area

dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e a quella della sanità animale e igiene dell'allevamento delle produzioni animali. Non è quindi una coperta giuridica che definisce puntualmente gli ambiti di competenza professionale della veterinaria. Altrettanto sarà necessario porre condizioni per arrivare alla redazione di linee guida in settori orfani di società scientifiche accreditate.

Ciò non toglie che siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione per la responsabilità professionale, da cogliere come una grande opportunità di miglioramento che, da professione sanitaria, dobbiamo avvertire come propriamente nostra. La Fnovi è consapevole che creando un sistema partecipativo che fondi sul rigore metodologico potremo disporre di scudi giuridici, fondati su buone pratiche e linee guida, che varranno anche come potenziamento della qualità dell'agire professionale. Proprio per questo occorre fare le cose al momento giusto, o evitarle se necessario. Qui sta l'impegno della Fnovi.

A monte resta la criticità ad una Legge madre (la Gelli), che coinvolge la professione medico veterinaria, ma non lo sa. Quella Legge riguarda anche noi, ma alla prima prova di applicazione pratica alla nostra professione rivela una non meno grave responsabilità. Quella del Legislatore. La convinzione che sarà la realtà a dare ragione ai modelli scientifici e che le cose arriveranno da sole consumerà le nostre aspettative. Dobbiamo avere il coraggio di ritornare al principio della realtà ed intervenire per tempo. Non è un caso che nel paradiso terrestre Dio avesse offerto all'uomo i frutti dell'albero della vita e che il peccato sia iniziato quando ha voluto assaggiare quello dell'albero della conoscenza.

Gaetano Penocchio
Presidente FNOVI